

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1222

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

AZZOLINI, ROCCHI, CIRO ALFANO, BONDI, CESARO, CICALA, COLUCCI, COSSA, COSTA, DI TEODORO, FONTANA, GIGLI, LISI, FILIPPO MANCUSO, FRANCESCA MARTINI, NICOTRA, PAOLETTI TANGHERONI, PARODI, PERROTTA, PITTELLI, RAVA, RICCIOTTI, RIVOLTA, ROSSO, SANDI, SANTORI, SANZA, SAVO, SCHERINI, SCHMIDT, TARANTINO, TARDITI, TESTONI, VERNETTI

Disposizioni concernenti il divieto di impiego di animali in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate

Presentata il 5 luglio 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Negli ultimi anni si sono enormemente sviluppati nel nostro Paese nuovi e crudeli spettacoli che hanno come protagonisti cani addestrati ad uccidersi per il florido mercato dell'illecito legato alle scommesse clandestine. I combattimenti tra cani, ma anche le corse clandestine di cavalli e le arene per galli, già arrivate in Europa dall'America latina, sono sicuramente incentivati dal grave vuoto legislativo che con questa iniziativa, proposta dalla Lega Anti Vivisezione, principale associazione animalista italiana e rappresentante di « *Europe for Animal Rights* », intendiamo colmare. La preoccupazione per il devastante dilagare di questi fenomeni, era del resto stata recepita nelle

scorse legislature, come testimoniato dalle numerose proposte di legge presentate. La previsione di adeguate pene per i soggetti che a vario titolo sono coinvolti nei combattimenti unitamente alla possibilità di privarli degli animali sequestrati o confiscati, sono i punti cardini di questa proposta.

Ogni anno oltre 5000 cani soccombono, dopo aver subito un crudele addestramento, ai morsi letali dell'avversario. Il fenomeno fattura alla criminalità oltre 1.500 miliardi di lire ogni anno. Fin dai primi mesi di età i cani vengono chiusi all'interno di sacchi e bastonati ripetutamente. L'altro cane che verrà fatto loro vedere all'apertura del sacco, sarà così

associato alla fonte del dolore inflitto. Chiuso in stanze buie e tenuto a digiuno per giorni interi, al futuro lottatore verranno forniti come cibo altri cani o gatti con ferite sanguinolente. Si prosegue costringendo l'animale a correre fino a dieci ore al giorno legato a grossi pneumatici, con lo scopo di esaltarne la prestanza fisica. Non esistono cani tendenzialmente cattivi, bensì animali in tale senso forgiati dal lungo e criminale addestramento. Per questo motivo la proposta di legge non riporta alcun articolo relativo ad estinzione o comunque penalizzazione di razze, provvedimento del resto inutile considerato la continua selezione di nuove tipologie di cani. Oggi buona parte dei cani lottatori sono incroci difficilmente riferibili a specifiche razze.

Tutte le regioni del nostro Paese sono macchiate da questo drammatico fenomeno mentre più localizzate, ma non per questo minoritarie per il grado di coinvolgimento criminale, sono altre manifestazioni non autorizzate come le corse clandestine di cavalli che si svolgono direttamente nelle strade cittadine o di collegamento di molte città del sud Italia.

Decine di bellissimi animali, in genere non più utili all'utilizzo negli ippodromi, vengono fatti correre direttamente sull'asfalto con frequenti incidenti mortali. Comune è poi l'uso delle droghe, in genere anfetamine, utili ad esaltare le prestazioni dei cavalli e, ancor più emblematico, il coinvolgimento dei minori. Numerosi operatori scolastici hanno infatti in questi anni fatto pervenire segnalazioni sulla costante presenza di minori, in quanto non penalmente perseguibili, nella raccolta delle scommesse ed in operazioni complementari all'addestramento dei cani da lotta, quali il furto di altri cani per gli allenamenti e la raccolta di cuccioli per il pasto dei cani lottatori.

Tali manifestazioni rappresentano di fatto uno degli aspetti più raccapriccianti della realtà criminale del nostro Paese. La loro ulteriore degenerazione evolverà inevitabilmente in tutta la sua drammaticità fintanto che non provvederemo ad approvare l'adeguato strumento legislativo qui presentato e la cui numerosa e composita adesione di parlamentari ci fa sperare in una veloce ed ormai inderogabile approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Divieto di impiego di animali in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate).

1. Chiunque, in luoghi privati, pubblici o aperti al pubblico, organizza, promuove o dirige combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate tra animali, che possono mettere in pericolo l'integrità fisica degli animali, o in alcun modo ne favorisca l'organizzazione, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e con la multa di lire 50 milioni a lire 200 milioni. Per i reati previsti dal presente comma sono consentite le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche di cui all'articolo 266 del codice di procedura penale.

2. La pena è aumentata fino ad un terzo se alle attività di cui al comma 1 partecipano od assistono minorenni o persone armate o se i combattimenti o le competizioni sono documentati con foto o filmati. La pena è aumentata sino alla metà se dalle medesime attività derivano lesioni gravi all'integrità fisica dell'animale o la sua morte o se tali manifestazioni sono organizzate al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o al fine di esercitare o di consentire scommesse clandestine.

3. Chiunque alleva o addestra animali al fine della loro partecipazione ai combattimenti o alle competizioni di cui al comma 1, è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da lire 20 milioni a lire 100 milioni.

4. Chiunque impieghi o utilizzi animali nelle attività di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 40 milioni a lire 150 milioni. Alla stessa pena sono soggetti i

proprietari o i detentori degli animali, se consenzienti o consapevoli del loro uso illecito.

5. Chiunque effettua scommesse sulle attività di cui al comma 1, anche se non presente nel luogo del reato, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire 10 milioni a lire 50 milioni. Alla stessa pena sono soggetti coloro che partecipano, o assistono a qualsiasi titolo, anche in veste di spettatore, ai combattimenti e alle competizioni di cui al comma 1.

ART. 2.

(Divieti relativi a videoproduzioni ed altro materiale pubblicitario).

1. È vietato produrre, importare, esportare, acquistare, detenere ed esporre al pubblico videoproduzioni o materiali di qualsiasi tipo contenenti scene o immagini delle attività di cui al comma 1 dell'articolo 1. Tali divieti non si applicano alle associazioni per la tutela degli animali riconosciute, alle università degli studi, alle istituzioni scientifiche.

2. La violazione del divieto di cui al comma 1 del presente articolo è punita con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 10 milioni. Con la sentenza di condanna, con il decreto penale o con la sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è altresì disposta la sospensione, da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni, della licenza inerente l'attività commerciale o di servizio.

ART. 3.

(Confisca e pene accessorie).

1. Il disposto del primo comma dell'articolo 240 del codice penale si applica a tutte le ipotesi di reato previste dalla presente legge in relazione agli animali che sono serviti o sono stati destinati a commettere i reati medesimi, salvo che

appartengano a persona estranea al reato e siano da questa legittimamente detenuti.

2. Gli animali per i quali sia stata disposta la confisca sono affidati, con spese a carico del Ministero della sanità il quale potrà rivalersi sul proprietario o detentore degli animali medesimi, alle aziende sanitarie locali competenti, ai canili pubblici dei comuni o alle associazioni o enti individuati con decreto del Ministro della sanità ed eretti in enti morali, da adottare di concerto con i Ministri dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, la condanna per uno dei reati previsti dalla presente legge comporta la sospensione della licenza o dell'analogo provvedimento amministrativo previsto per l'esercizio delle attività concernenti l'allevamento, la conduzione, il commercio e il trasporto di animali per un periodo da tre mesi a tre anni e, ove dalla commissione del reato derivi la morte di un animale, la revoca della licenza o dell'analogo provvedimento amministrativo.

ART. 4.

(Obblighi dei medici veterinari).

1. I medici veterinari che nell'esercizio della professione hanno curato o visitato animali per lesioni riferibili alle attività di cui al comma 1 dell'articolo 1, inoltrano segnalazione all'autorità giudiziaria.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, il medico veterinario che omette o ritarda di effettuare la segnalazione di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa da lire 1 milione a lire 3 milioni.

ART. 5.

(Obblighi degli allevatori).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto ob-

bligo agli allevatori e ai rivenditori, all'atto della vendita di ogni animale domestico o d'affezione, di consegnare all'acquirente materiale informativo, che illustri scientificamente i percorsi fondamentali per la socializzazione e la corretta detenzione dell'animale e le relative modalità di attuazione.

ART. 6.

(Attività formative).

1. Lo Stato e le regioni promuovono di intesa tra loro, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, ai fini di una effettiva educazione degli alunni in materia di etologia degli animali e rispetto degli stessi.

ART. 7.

(Vigilanza).

1. Con decreto del Ministro dell'interno, sentiti gli altri Ministri competenti, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un coordinamento interforze fra Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Corpo della guardia di finanza, Corpo forestale dello Stato e polizia locale.

2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e sull'osservanza delle altre disposizioni di legge, decreti, regolamenti comunitari, nazionali e locali relativi alla protezione degli animali, è affidata, ai sensi del combinato disposto degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, anche alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute, nonché alle guardie ecologiche volontarie riconosciute secondo le leggi regionali.

ART. 8.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per il mantenimento degli animali dei quali non sia noto il proprietario o il detentore, è autorizzata, per il biennio successivo alla data di entrata in vigore della stessa, la spesa complessiva di lire 20.000 milioni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Le risorse finanziarie provenienti dall'applicazione delle sanzioni penali o amministrative previste dalla presente legge affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato e concorrono alla realizzazione delle finalità della presente legge.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0014750